

La rivista delle operazioni straordinarie n. 10/2018

Scissioni e credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo

di Roberto Moro Visconti – professore di Finanza Aziendale nell'Università Cattolica – dottore commercialista e revisore legali dei conti in Milano

Matteo Maria Renesto – dottore commercialista e revisore legali dei conti in Milano

La disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, introdotta dall'[articolo 3](#), D.L. 145/2013, pone una serie di problematiche applicative nei casi in cui i soggetti beneficiari del bonus siano interessati da operazioni straordinarie, che possono essere intervenute anche nel corso del triennio rilevante per il calcolo del parametro storico di riferimento. La [circolare n. 10/E/2018](#) illustra, fra l'altro, alcune particolarità relative alla scissione societaria rispetto alla fusione.

Cenni sulla disciplina agevolativa

L'articolo 3, D.L. 145/2013 (convertito, con modificazioni, dalla L. 9/2014), interamente sostituito dall'articolo 1, [comma 35](#), L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), e successivamente modificato dall'articolo 1, [comma 15](#), L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), ha introdotto un incentivo a favore di tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.

Il sopra citato incentivo consiste nel riconoscimento di un *bonus*, sotto forma di un credito d'imposta³³:

- per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020;
- commisurato, per ciascuno dei periodi d'imposta agevolati, all'eccedenza degli investimenti effettuati rispetto alla media degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei 2 precedenti;
- in misura pari al 50% dell'eccedenza riferibile ai costi per il “*personale impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo*”, alle quote di ammortamento dei costi di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, alle spese per i contratti di ricerca c.d. *extra-muros*, stipulati con Università, enti di ricerca e altre imprese, comprese le *start-up* innovative, nonché ai costi di acquisizione di

³³ Si veda F. Salvi, “Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo”, in Bilancio e reddito d'impresa, 7/2016, pag. 5-9.

- competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne;
- subordinato alla condizione che nel periodo d'imposta in cui si intende beneficiare dell'agevolazione siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo, rientranti tra quelle ammissibili, di importo almeno pari a 30.000 euro;
 - entro il tetto massimo annuale di 20 milioni di euro per ciascun beneficiario.

Con decreto del Mef, di concerto con il Mise, del 27 maggio 2015 sono state adottate le disposizioni applicative dell'incentivo, in relazione al quale sono stati forniti chiarimenti interpretativi da parte dell'Agenzia delle entrate con le circolari [n. 5/E/2016](#) e [n. 13/E/2017](#)³⁴.

Fusioni e scissioni: analogie e differenze

La normativa non fornisce una specifica definizione di fusione ma si limita a indicare le diverse forme con cui essa può realizzarsi. A tale proposito, l'[articolo 2501](#), cod. civ. rileva che la fusione può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società (fusione propriamente detta), o tramite l'incorporazione in una società di una o più altre (fusione per incorporazione)³⁵.

Nella pratica, si assiste quasi sempre a fusioni per incorporazione, che consentono di evitare la costituzione di una nuova società.

Nella fusione propriamente detta, le società perdono la propria soggettività e viene costituito un nuovo soggetto giuridico. Le partecipazioni dei soci delle imprese che si estinguono, vengono annullate e sostituite con azioni o quote della nuova società.

Nella fusione per incorporazione, l'incorporanda (poi incorporata) si estingue mentre l'incorporante conserva la propria soggettività giuridica; non vi è la costituzione di una nuova società. Le azioni o quote dell'incorporata vengono annullate e sostituite con azioni o quote dell'incorporante. Le fusioni per incorporazione sono, nella realtà, le più frequenti, proprio perché non comportano la necessità di costituire nuove società.

La scissione di una società, invece, si esegue mediante trasferimento dell'intero patrimonio, o di una sua parte, a più società, preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima.

³⁴ Per approfondimenti su tali tematiche, si veda: S. Cerato, "Credito d'imposta ricerca e sviluppo. Ultimi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate", in Guida alla contabilità & bilancio, 12/2017, pag. 39-42; F. Gavioli, "Chiarimenti delle Entrate sul bonus ricerca e sviluppo", in Guida alla contabilità e bilancio, 9/2016, pag. 16-20.

³⁵ Per approfondimenti, si veda anche M. Sorrentino, "Fusione e scissione: profili civilistici e contabili", in Bilancio e reddito d'impresa, 9/2018, 6, pag. 5-11.

In conformità con la definizione civilistica di scissione (totale), l'intero patrimonio della scissa può essere assegnato a 2 o più società beneficiarie preesistenti e la fattispecie che esse siano – prima della scissione – già socie della società scindenda, non comporta alcuna problematica particolare.

Se la scissione è, invece, parziale, un ramo d'azienda della società scindenda è attribuito anche a una sola società beneficiaria (sempre preesistente all'operazione e socia della scissa).

La scissione è totale se si ha il trasferimento dell'intero patrimonio della società scissa a più società beneficiarie; in questo caso la pluralità delle società beneficiarie è un elemento fondamentale poiché nell'ipotesi che il trasferimento avvenisse a favore di un'unica società si tratterebbe di fusione.

La scissione è parziale quando solo una parte di patrimonio della società scissa viene trasferita a una o più società beneficiarie.

In questo caso non vi è l'estinzione della società scissa, che continua a esercitare l'attività e conserva la titolarità dei rapporti attivi e passivi. I soci della scissa ricevono azioni e quote delle società beneficiarie in proporzione al valore del patrimonio ceduto.

La circolare n. 10/E/2018

Il credito d'imposta in commento è utilizzabile esclusivamente in compensazione e la sua determinazione non incide sulle ordinarie modalità di determinazione del reddito imponibile e delle relative imposte.

Nel rispondere all'esigenza di uniformare il trattamento di tutti i soggetti possibili beneficiari dell'incentivo fiscale, non creando alcuna posizione di vantaggio o svantaggio tra gli stessi, l'Agenzia delle entrate ha individuato i 3 punti cardine per l'applicazione del beneficio:

1. criterio di individuazione, determinazione e imputazione temporale dei costi ammissibili: si richiama all'applicazione di quanto disciplinato dall'[articolo 109](#), Tuir. Il criterio di competenza fiscale

“è un criterio generale applicabile a tutte le categorie di costo eleggibili, a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi tale regola per la determinazione del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito” ([circolare n. 5/E/2016](#)).

Sulla base del criterio di imputazione temporale dei costi e applicato in via autonoma nell'ambito della disciplina agevolativa, concorrono quindi alla determinazione del credito d'imposta spettante nei singoli periodi agevolati anche i costi che in sede contabile siano eventualmente oggetto di capitalizzazioni e la cui deduzione fiscale sia rinviata ai successivi esercizi;

2. clausola di territorialità: ai fini del calcolo del credito d'imposta sono ammissibili solo i costi sostenuti nei confronti di soggetti residenti o stabilizzati in Stati membri dell'Unione Europea, in Stati aderenti all'accordo sullo SEE (Spazio Economico Europeo) e in Paesi che consentono un “adeguato scambio di

informazioni”. Non rientrano nel calcolo per il beneficio fiscale i costi sostenuti nei confronti del Paese “non collaborativi”;

3. ricerca infragruppo: il decreto attuativo ha escluso che i contratti di ricerca infragruppo possano assumere, in quanto tali, rilevanza ai fini del credito d'imposta; ciò non comporta l'esclusione totale dal calcolo del credito d'imposta sull'ammontare degli investimenti effettuati. L'Agenzia delle entrate sottolinea che, *mentre ai fini del reddito d'impresa il contratto di ricerca rimane a tutti gli effetti rilevante, ai fini della disciplina agevolativa il contratto viene “neutralizzato” e l'applicazione del credito d'imposta avviene come se le attività fossero state eseguite direttamente dall'impresa committente, la quale deve considerare i soli costi addebitati dalla commissionaria riferibili alle categorie di costi eleggibili, escludendo dal computo i costi riaddebitati aventi natura diversa da quelli ammissibili o il mark-up applicato dalla società commissionaria.*

La [circolare n. 10/E/2018](#) è interamente dedicata al calcolo del credito d'imposta relativo al *bonus* sugli investimenti in attività di ricerca e sviluppo nell'ambito delle operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione e conferimenti)³⁶.

Dopo una sintetica illustrazione della normativa, contenuta nella premessa, la menzionata circolare (§ 1.) sottolinea l'autonomia della disciplina agevolativa rispetto all'ordinaria disciplina di determinazione del reddito di impresa, al fine di uniformare il trattamento dei soggetti beneficiari dell'incentivo, evitando che le diverse regole contabili e di determinazione del reddito imponibile possano generare differenze (a vantaggio o a svantaggio) nel calcolo del credito d'imposta.

Tenuto conto che la base di calcolo per poter accedere al riconoscimento del credito d'imposta è la media degli investimenti ammissibili sostenuti nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (e che il beneficio fiscale è riconosciuto per un importo massimo annuale di 20 milioni di euro), sorgono problematiche in merito al calcolo in presenza di periodi d'imposta inferiori ai 12 mesi, casistica frequente in caso di operazioni straordinarie.

La circolare n. 10/E/2018 stabilisce in tale ambito che (§ 2.)

“la presenza di periodi di durata diversa dai 12 mesi comporta, la necessità di operare il ragguglio dei parametri rilevanti per il calcolo del credito e, quindi, sia dell'ammontare minimo di investimenti richiesto per l'accesso al beneficio, sia dell'importo massimo del credito d'imposta riconosciuto annualmente a ciascun beneficiario”.

³⁶ Per una visione d'insieme, si veda, in dottrina, G. Leo, “Il credito d'imposta ricerca e sviluppo in presenza di operazioni straordinarie”, in *Finanziamenti e credito*, 20, 6/2018, pag. 10-13; A. Sacrestano, “Bonus per la ricerca e operazioni straordinarie: ribadita la piena autonomia della disciplina agevolativa”, in *Corriere tributario*, 41/2018, pag. 2019-2024.

Pertanto, in definitiva, tutte le volte in cui ci si trovi in presenza di un periodo agevolato di durata inferiore o superiore a quella *standard* di 12 mesi, i parametri rilevanti per il meccanismo di calcolo del credito d'imposta, dell'importo minimo di investimenti, dell'importo massimo del credito spettante e della media storica di riferimento devono essere raggugliati alla durata effettiva del periodo agevolato. Il § 4 è riferito alle operazioni di fusione (§ 4.1.) e alle peculiarità delle scissioni (§ 4.2.), relativamente alle quali la [circolare n. 10/E/2018](#) illustra la modalità di attribuzione della media di riferimento (§ 4.2.1.), la modalità di attribuzione dei costi agevolabili (§ 4.2.2.) e un esempio numerico di calcolo del credito d'imposta (§ 4.2.3.).

Nel paragrafo conclusivo (6.), la circolare n. 10/E/2018 fornisce ulteriori precisazioni generali, evidenziando che le operazioni di riorganizzazione poste in essere tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo o tra parti correlate non possono comunque determinare la duplicazione dell'agevolazione sul medesimo investimento, in quanto un costo può concorrere alla determinazione del credito d'imposta in uno solo dei periodi agevolati.

Resta comunque fermo il potere dell'Amministrazione finanziaria di effettuare un sindacato "anti abuso" in relazione ai casi di riorganizzazione aziendale, il cui effetto è quello di determinare la maturazione di un credito d'imposta maggiore rispetto a quello che i soggetti coinvolti nelle operazioni avrebbero maturato in assenza delle stesse.

La determinazione del credito d'imposta in caso di trasformazione

L'[articolo 170](#), comma 2, Tuir prevede che, sia nei casi di trasformazione progressiva (da società di persone a società di capitali) sia di trasformazione regressiva (da società di capitali a società di persone), il periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione costituisce un periodo d'imposta autonomo; ciò determina la necessità di procedere al ragguglio di tutti i parametri rilevanti ai fini del calcolo del credito d'imposta ai singoli periodi d'imposta.

La trasformazione, non comportando l'estinzione di un soggetto ma solamente la sua continuazione sotto altra forma giuridica, con la conservazione di tutti gli obblighi e i diritti maturati nel periodo *ante* trasformazione, produce sul calcolo del credito d'imposta un "effetto neutrale". La somma dei crediti maturati dai 2 soggetti nei 2 differenti periodi d'imposta deve produrre lo stesso credito che si sarebbe maturato se non ci fosse stata alcuna trasformazione.

Alla luce di quanto sopra, la circolare n. 10/E/2018 (§ 3.) stabilisce che qualora la trasformazione sia avvenuta durante il triennio 2012-2014

"la società risultante dall'operazione che intende accedere al beneficio è tenuta a considerare anche i costi rilevanti per il calcolo dei parametri di riferimento sostenuti prima della trasformazione".

La determinazione del credito d'imposta in caso di fusione

Per quanto concerne le operazioni di fusione, la [circolare n. 10/E/2018](#) (§ 4.1.) distingue tra:

- operazioni di fusione intervenute in 1 dei periodi rilevanti per il calcolo della media (2013-2014);
- operazioni di fusione svoltesi in uno dei periodi agevolati (2015-2020) con effetti retroattivi o senza effetti retroattivi.

Operazioni di fusione intervenute nel triennio 2012-2014

La società risultante dall'operazione di fusione, operando in regime di continuità e assumendosi gli obblighi fiscali dell'incorporata, è tenuta a considerare - ai fini del calcolo del valore storico medio degli investimenti effettuati - tutti i costi sostenuti nel triennio di riferimento da entrambe le società (incorporata e incorporante). Nel caso di una fusione intervenuta nel triennio di riferimento tra 2 società già costituite a inizio 2012, la società risultante dall'operazione, per determinare il parametro della media, deve procedere con la somma di tutti i costi rilevanti degli anni 2012, 2013, 2014 sostenuti da entrambe le società (incorporata e incorporante) e dividere per 3 il risultato. Qualora, invece, la fusione abbia coinvolto società con anzianità diverse (ad esempio, incorporante costituita nel 2013 con fusione a gennaio 2014), si applica quanto disciplinato dall'[articolo 4](#), L. 383/2001: si sommano tutti i costi rilevanti sostenuti dall'incorporata tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 con quelli dell'incorporata, sostenuti dalla data di costituzione, dividendo l'importo per 3.

Operazioni di fusione nel periodo di agevolazione (2015-2020) con effetti retroattivi

La retrodatazione dell'operazione sul piano contabile e fiscale evita l'insorgenza di un periodo di imposta autonomo in capo alle società coinvolte nell'operazione. Per il calcolo del parametro storico dei costi sostenuti si considera l'importo risultante dalla somma della media dell'incorporata con la media dell'incorporante.

Operazioni di fusione nel periodo di agevolazione (2015-2020) senza effetti retroattivi

Tale operazione genera periodi d'imposta autonomi e, pertanto, per il calcolo dell'eventuale credito si deve procedere a effettuare il ragguglio di tutti i parametri con i mesi di effettiva durata del periodo

d'imposta. Il credito d'imposta della società incorporata calcolato sui dati ragguagliati assume titolo definitivo.

L'Agenzia delle entrate specifica che:

“a differenza di quanto avviene nelle operazioni di trasformazione, infatti, non vi è identità sostanziale tra il soggetto dante causa e il soggetto avente causa, ma si realizza un'integrazione dei medesimi in un unico soggetto che subentra nella titolarità delle situazioni giuridiche dei soggetti danti causa”.

L'importo complessivo spettante ai soggetti partecipanti all'operazione non necessariamente coincide con l'ammontare del credito che sarebbe maturato nel medesimo periodo in assenza dell'operazione di fusione.

La determinazione del credito d'imposta in caso di conferimento

Alle operazioni di conferimento (§ 5.), poste in essere all'interno di un gruppo societario o tra parti correlate, vanno applicate le stesse soluzioni individuate per le operazioni di scissione (di cui si dirà *infra*), sia con riferimento alle modalità di attribuzione della media storica di riferimento sia per quanto attiene alla corretta determinazione e imputazione degli investimenti agevolabili effettuati nel periodo d'imposta nel corso del quale viene posta in essere l'operazione.

Modalità di attribuzione della media di riferimento in caso di scissione

Come chiarito dalla [circolare n. 10/E/2018](#) (§ 4.2.), a differenza di quanto avviene nella fusione, in cui si verifica il subentro da parte di un unico soggetto (incorporante o risultante dalla fusione) nel patrimonio e nell'insieme dei rapporti giuridici della(e) società estinta(e), l'operazione di scissione comporta la ripartizione del patrimonio e dei rapporti giuridici della società scissa tra 2 o più società beneficiarie o, in caso di scissione parziale, tra la medesima scissa e la(e) società beneficiaria(e).

Fermo restando dunque che, anche in caso di scissione, si verifica il subentro della società beneficiaria nelle posizioni fiscali della società scissa o il loro mantenimento in capo alla stessa, il problema ulteriore che si pone rispetto alla fusione, agli effetti della disciplina del credito d'imposta, è quello della corretta attribuzione della media di riferimento.

Il credito d'imposta è finalizzato a incentivare gli investimenti inerenti a specifiche fasi dell'attività aziendale (ricerca e sviluppo), la cui esecuzione presuppone, nella generalità dei casi, una distinta organizzazione di persone (ricercatori, tecnici e altro personale) e beni materiali e immateriali necessari per l'esecuzione dei progetti di ricerca.

Il criterio di riparto delle posizioni giuridiche soggettive tra i soggetti partecipanti all'operazione di scissione, individuato dal comma 4, [articolo 173](#), Tuir, è basato sulla regola generale di ripartizione proporzionale in base al patrimonio netto contabile. Regola derogata, in via complementare, in presenza di un fenomeno di connessione specifica, individuale o per insiemi, fra la singola posizione soggettiva e uno o più elementi patrimoniali interessati dalla scissione.

Secondo la [circolare n. 10/E/2018](#) (§ 4.2.1.), ai soli fini della disciplina agevolativa, il criterio da seguire per l'attribuzione del parametro storico di riferimento deve essere quello analitico, collegato agli elementi patrimoniali e organizzativi (il personale).

La preferenza per il criterio analitico trova ulteriore supporto nella considerazione che oggetto dell'agevolazione in commento sono i costi, appartenenti alle diverse categorie individuate dalla norma, sostenuti per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, che normalmente sono svolte senza soluzione di continuità nel tempo. Come indicato dalla circolare n. 10/E/2018, tale scelta appare, inoltre, preferibile al fine di salvaguardare la *ratio* dell'incentivo, che è quella di premiare la c.d. "propensione marginale" all'investimento, con l'obiettivo di determinare un incremento complessivo degli investimenti privati in ricerca e sviluppo rispetto agli investimenti riferibili agli anni della media di riferimento.

Modalità di attribuzione dei costi agevolabili in caso di scissione

Per quanto concerne gli effetti delle operazioni di scissione sulla determinazione del credito d'imposta in capo ai vari soggetti coinvolti nell'operazione, secondo la circolare n. 10/E/2018 (§ 4.2.2.) valgono – in linea di massima – le indicazioni fornite in riferimento alle operazioni di fusione senza effetti retroattivi (§ 4.1.2.2.). Quindi, sia nel caso di scissioni totali non retrodatate, sia in quello di scissioni parziali – anche se queste ultime, diversamente dalla fusione senza effetti retroattivi, non interrompono il periodo d'imposta della società scissa – ciascuna società calcola il credito d'imposta in relazione ai costi direttamente e autonomamente sostenuti. Di conseguenza, anche nel caso di scissione parziale, qualora venga trasferito il ramo d'azienda che svolge attività di ricerca e sviluppo alla società beneficiaria, la quale continui l'attività dopo l'operazione, con riferimento al periodo nel corso del quale avviene la scissione, la scissa include nel calcolo del credito i costi sostenuti fino alla data di efficacia giuridica dell'operazione, mentre la beneficiaria tiene conto dei costi sostenuti a partire dalla data di efficacia dell'operazione.

Con riferimento agli altri parametri rilevanti ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante, secondo la [circolare n. 10/E/2018](#) occorre distinguere le scissioni totali non retrodatate che – a meno che non siano poste in essere proprio alla chiusura del periodo d'imposta, avendo effetto dall'inizio del

periodo successivo – interrompono il periodo d'imposta della scissa, da quelle parziali che, invece, non sono interruttrive del periodo d'imposta della società scissa in corso alla data dell'operazione.

In relazione a queste ultime, considerato che per la scissa il periodo d'imposta in corso alla data dell'operazione rimane un periodo di durata *standard*, i parametri relativi all'importo minimo di investimenti e al massimale di credito spettante non subiscono alcun ragguaglio, il quale, invece, va operato in ragione della durata del periodo agevolato nel caso di scissioni totali senza effetti retroattivi. Quanto, invece, ai casi di scissione totale con effetti retroattivi, ai fini della corretta determinazione del credito d'imposta, la [circolare n. 10/E/2018](#) ritiene che i costi sostenuti dalla scissa fino alla data di efficacia giuridica dell'operazione devono essere attribuiti alle beneficiarie utilizzando il criterio analitico, analogamente a quanto avviene per l'attribuzione della media di riferimento.

Un esempio di calcolo in caso di scissione

Il § 4.2.3. della circolare n. 10/E/2018 contiene un esempio numerico di calcolo del credito d'imposta in caso di scissione.

Le società Alfa e Beta, appartenenti al medesimo gruppo, pongono in essere 2 operazioni di scissione parziale proporzionale, mediante le quali trasferiscono ciascuna un ramo di azienda a favore della neocostituita società Gamma, con efficacia a decorrere dal 1° aprile 2018.

A seguito della scissione, Alfa non svolge più attività di ricerca, mentre Beta continua a svolgere l'attività di ricerca in relazione al ramo d'azienda non trasferito.

La società Alfa ha sostenuto, dal 1° gennaio 2018 al 31 marzo 2018, costi agevolabili per 35.000 euro e ha una media di riferimento pari a 18.000 euro, mentre la società Beta sostiene per il 2018 costi agevolabili per 100.000 euro (di cui 20.000 euro sostenuti fino al 31 marzo in relazione al ramo di azienda trasferito) e ha una media di riferimento pari a 70.000 euro (di cui 12.000 euro relativi al ramo trasferito e 58.000 euro relativi all'altro ramo).

La beneficiaria Gamma sostiene nel periodo 1° aprile - 31 dicembre 2018 costi per attività di ricerca ammontanti a 50.000 euro.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta per il 2018 spettante a ciascuna società, la scissa Alfa deve confrontare i costi sostenuti *ante* operazione (1° gennaio - 31 marzo 2018) con la propria media di riferimento che, per omogeneità dei termini di confronto, deve essere ragguagliata alla durata del periodo nel quale vengono sostenuti i costi agevolabili (3 mesi). Pertanto, il credito d'imposta maturato da Alfa per il 2018 ammonta a 15.250 euro, pari al 50% dell'eccedenza agevolabile di 30.500 euro (35.000 - 4.500 euro). Quanto alla scissa Beta, considerato che trasferisce solo una parte delle proprie attività di ricerca,

la stessa è tenuta ad attribuire analiticamente la media storica di riferimento ai 2 diversi rami aziendali al fine di confrontare i costi sostenuti nel 2018 (pari a 100.00 euro, di cui 20.000 euro sostenuti fino al 31 marzo in relazione al ramo di azienda scisso) con la media di riferimento relativa al ramo aziendale non trasferito e con i 3/12 della media di riferimento relativa al ramo aziendale oggetto dell'operazione. La società Beta, pertanto, matura per il 2018 un credito d'imposta di 19.500 euro, pari al 50% dell'eccedenza agevolabile di 39.000 euro $([100.000 - (58.000 + 3.000 \text{ euro})])$. La beneficiaria Gamma, per il 2018, deve confrontare i costi sostenuti dal 1° aprile 2018 al 31 dicembre 2018 con l'ammontare risultante dalla somma dei 9/12 della media di riferimento di Alfa e dei 9/12 della media di riferimento del ramo aziendale ricevuto da Beta. Conseguentemente, Gamma matura per il 2018 un credito d'imposta di 13.750 euro, pari al 50% dell'eccedenza agevolabile di 27.500 euro $([50.000 - (13.500 + 9.000 \text{ euro})])$. In merito all'esempio sopra illustrato, la circolare n. 10/E/2018 fornisce anche una tabella di sintesi, con le modalità di determinazione del credito d'imposta e della media di riferimento per ciascuna società partecipante alla scissione, per il 2018 e per i periodi successivi, di seguito riportata:

	Alfa	Beta	Gamma
media di riferimento 2012-2014	18.000	70.000 (12.000 ramo scisso 58.000 ramo non scisso)	-
costi sostenuti periodo	1° gennaio 2018 – 31 marzo 2018 (35.000)	1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 (100.000)	1° aprile 2018 – 31 dicembre 2018 (50.000)
media di riferimento da assumere nel 2018	3/12 media Alfa (4.500)	media Beta relativa al ramo non scisso (58.000) + 3/12 media Beta relativa al ramo scisso (3.000)	9/12 media Alfa (13.500) + 9/12 media Beta relativa al ramo scisso (9.000)
credito R&S 2018	15.250	19.500	13.750
costi sostenuti 2019-2020	-	relativi a ciascun periodo agevolato	RELATIVI a ciascun periodo agevolato
media di riferimento da assumere nel 2019 e 2020	-	media Beta relativa al ramo non scisso (58.000)	media Alfa (18.000) + media Beta relativa al ramo scisso (12.000)